

Convenzione per l'Esercizio di Portanti Ottiche

TRA

- **L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia** (di seguito denominata "Unione"), che in forza di Convenzione associativa Rep. 19/2014 interviene in nome e per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, rappresentata dal Presidente, Massimo Bosso, che agisce in forza di Delibera di Giunta n.

E

- **Lepida S.c.p.A.** (di seguito denominata "Lepida"), rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Gianluca Mazzini, che agisce in base alla Procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Merone in data 26 gennaio 2017 Repertorio n. 58862/28923 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 26 gennaio 2017 al n. 1621 serie 1T e iscritta al Registro delle Imprese di Bologna il 30 gennaio 2017 al n. 7229;

(Unione e Lepida "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte")

Premesso che:

1. il Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03 disciplina tra l'altro che tutte le attività di comunicazione ad uso privato sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale ai sensi degli artt. 99, 104 e 107, ad eccezione di quelle libere, di cui all'art. 105;
2. l'art. 6 del D.Lgs. 259/03 prevede che "Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.";
3. i Comuni dell'Unione, pur disponendo di portanti ottiche e radio in banda libera in attraversamento suolo pubblico, non dispongono delle necessarie autorizzazioni ministeriali per la gestione dei suddetti portanti in quanto "non operatore TLC", autorizzazione necessaria ogni qual volta si esca da attività di "collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico" ai sensi dell'art. 99 comma 5 del D.Lgs. 259/03;
4. i Comuni dell'Unione utilizzano, per la comunicazione tra le proprie sedi, apparati di telecomunicazione il cui uso è subordinato alla relativa legislazione;
5. i Comuni dell'Unione considerano l'esercizio di tali reti nell'interesse e per i fini istituzionali e programmatici definiti dai Comuni stessi;
6. Lepida è la società costituita nel 2007 ai sensi della L.R. 11/2004 con l'obiettivo, tra l'altro, di gestire la realizzazione ed i successivi utilizzi delle reti;
7. Lepida, ad esclusivo capitale pubblico, è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione della rete di telecomunicazione e per l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete;
8. Lepida è operatore di telecomunicazioni per reti private con autorizzazione 5440/FO;
9. Lepida è operatore di telecomunicazioni per reti pubbliche con autorizzazione MAR/14698 oltre che alla interconnessione con altre reti;

10. Lepida è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione con numero 21421;
11. a seguito della deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Lepida SpA del 12 ottobre 2018 e della sottoscrizione dell'atto di fusione del 19 dicembre 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, assumono efficacia sia la fusione per incorporazione di CUP2000 ScpA sia la trasformazione eterogenea di Lepida SpA in Società consortile per Azioni (Lepida ScpA);
12. i Comuni dell'Unione e l'Unione stesso sono Soci di Lepida e come tale effettuano il controllo analogo secondo quanto previsto nella L.R. 11/2004 e nello statuto;
13. reti private non possono essere interconnesse secondo l'art. 122 del D.Lgs. 259/03 se non con esplicita autorizzazione, per cui nel caso più reti private siano conferite a Lepida in uso esclusivo queste rappresentano un'unica rete;
14. ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 259/03 "Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.";
15. reti pubbliche forniscono l'accesso in modo non discriminante a tutti i soggetti richiedenti secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi basata sui principi del D.P.C.M. del 27 gennaio 1994;
16. Lepida ha adottato una Carta dei Servizi, comunicata ad AGCOM e pubblicata nel sito istituzionale di Lepida;
17. l'esercizio di una rete non ne prevede la proprietà ma l'uso esclusivo;
18. la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1907 del 06/12/2010 e ss. mm., ha tra l'altro affidato a Lepida la concessione per l'uso esclusivo e non oneroso delle proprie reti di telecomunicazioni per il relativo esercizio e ha inoltre previsto la stessa possibilità da parte degli Enti soci della stessa Lepida.

**Tutto ciò premesso,
le Parti convengono quanto segue:**

Art. 1. Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2. Oggetto e Consenso

1. I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa cedono l'uso esclusivo delle infrastrutture elencate nell'Allegato "A", ivi compresi gli apparati di comunicazione elettronica necessari per il collegamento, a Lepida, per azioni e scopi analoghi a quelli richiamati nella D.G.R. 1907/2010;
2. Lepida accetta il mandato all'esercizio delle infrastrutture di cui all'Allegato "A".

Art. 3. Contenuti dell'Allegato "A"

1. L'Allegato "A" deve necessariamente contenere i seguenti elementi per ogni infrastruttura affidata:
 - a. elenco dei portanti ottici affidati con indicazione:
 - i. del percorso;
 - ii. della numerosità;
 - iii. dei punti di consegna;

- iv. della numerazione assegnata;
 - b. elenco degli apparati affidati con indicazione:
 - i. del produttore;
 - ii. del modello;
 - iii. del Product Number;
 - iv. del Serial Number;
 - v. delle credenziali di accesso;
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla lista contenuta nell'Allegato "A" sono apportate con atto scritto a firma, tra i referenti delle Parti, definiti dall'Art. 11.

Art. 4 Impegni di Lepida

Lepida si impegna:

1. ad utilizzare l'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica pubblica o privata più confacente alla tipologia di servizio prevista per le reti concesse in uso esclusivo;
2. a consentire ali Comuni e all'Unione di effettuare proprio traffico sulle infrastrutture messe a disposizione di Lepida;
3. a comunicare ogni informazione necessaria al Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alle reti concesse in uso esclusivo.

Art. 5. Impegni dei Comuni

I Comuni, per il tramite dell'Unione, si impegnano:

1. a concordare preventivamente qualsiasi modifica architettuale o di configurazione delle reti;
2. a fornire a Lepida ogni supporto operativo per attuare l'esercizio delle reti, ivi compresa la messa a disposizione di proprio personale e di risorse strumentali terze opportunamente selezionate e contrattualizzate dai Comuni o dall'Unione.

Art. 6. Oneri

1. La concessione dell'uso ed il mandato all'esercizio di suddette reti di telecomunicazione sono a titolo gratuito e non oneroso per entrambe le Parti, fatti salvi gli eventuali costi affrontati per ulteriori autorizzazioni specifiche che si rendessero necessarie.

Art. 7. Manutenzione

1. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su infrastruttura ed apparati esulano dal mandato affidato nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 8. Durata

1. La concessione dell'uso esclusivo e non oneroso di suddette reti di telecomunicazione ed il relativo mandato all'esercizio delle stesse resteranno in vigore per tutto il periodo di persistenza della titolarità in capo a Lepida di autorizzazioni abilitative per l'esercizio di reti di telecomunicazioni.

Art. 9. Recesso

1. Le Parti riconoscono sin da ora reciprocamente la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla presente Convenzione dandone comunicazione tramite pec almeno 180 (centottanta) giorni prima dalla data in cui il recesso dovrà avere effetto.

Art. 10. Disposizioni finali

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata tra le Parti;
2. il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente;
3. per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 11. Referenti

1. L'Unione comunicherà a Lepida il proprio referente per il mandato in oggetto entro una settimana dalla sottoscrizione;
2. L'Unione comunicherà a Lepida ogni variazione di referente che ritenga necessaria;
3. Lepida comunicherà all'Unione il proprio referente per il mandato in oggetto entro una settimana dalla sottoscrizione;
4. Lepida comunicherà all'Unione ogni variazione di referente che ritenga necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia
Il Presidente

Lepida S.c.p.A.
Il Direttore Generale